

N. R.G. 3752/2025



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte d'Appello di Milano

- seconda sezione civile -

La Corte composta dai magistrati

dr. Francesco Distefano
dr.ssa Laura Gaggiotti
dr.ssa Natalia Imarisio

Presidente rel.
Consigliere
Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3752/2025 R.G. promossa

DA

A [REDACTED] **S.P.A.** (P. IVA [REDACTED] - già T [REDACTED] S.p.A). in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], ed elettivamente domiciliata [REDACTED] in Milano, [REDACTED]

- appellante

CONTRO

E [REDACTED] **S.R.L.** (c.f., p.iva e iscrizione registro imprese [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] (cap [REDACTED]), Via [REDACTED], elettivamente domiciliata in Agrigento (cap 92100), Viale della Vittoria n. 145 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Marchetta e Ester Daina, che la rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente, giusta procura in atti.

- appellata-

All'esito dell'udienza del 22.9.2026 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9.10.2023, la società E [REDACTED] s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13503/2023, emesso dal Tribunale di Milano e notificato il 05.09.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della società T [REDACTED] S.p.A., Agenzia per il Lavoro, la somma di € 101.727,62, oltre interessi e spese legali, a titolo di rimborso di indennità contrattuali: indennità di lavaggio indumenti, indennità integrativa e buoni pasto, corrisposte da T [REDACTED] (società somministratrice) ai lavoratori somministrati (addetti alla raccolta rifiuti nei comuni indicati) all'utilizzatore E [REDACTED]

Con l'atto introduttivo del giudizio, E [REDACTED] ha sollevato, in via preliminare, eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Palermo, quale presunto luogo di esecuzione della prestazione ex art. 20 c.p.c., ovvero del Tribunale di Roma quale foro del convenuto ex art. 19 c.p.c.; in particolare ha dedotto che la clausola prevista nei contratti di somministrazione che stabilisce quale foro convenzionale quello di Milano riguarda le sole controversie relative all'adempimento contrattuale, mentre la richiesta monitoria di T [REDACTED] ha ad oggetto somme che – secondo la prospettazione dell'opponente – non sarebbero correlate all'esecuzione del rapporto.

Nel merito E [REDACTED] ha dedotto:

- di aver integralmente corrisposto il corrispettivo contrattuale stabilito nei contratti di somministrazione, secondo una tariffa comprensivo di tutti gli oneri retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori, come previsto dalla lett. A) delle "Condizioni di somministrazione";
- di aver correttamente comunicato a T [REDACTED] il CCNL applicabile ai rapporti di lavoro dei lavoratori somministrati;
- che il mancato pagamento delle indennità in contestazione sarebbe imputabile esclusivamente alla somministratrice, la quale avrebbe errato nel computo delle tariffe;

- che, in ogni caso, T[REDACTED] non avrebbe dato prova dell'effettivo pagamento delle indennità ai lavoratori, essendosi limitata a sostenere che tali somme sono state rivendicate, senza documentare né l'avvenuto versamento né l'esatto ammontare;
- che anche il quantum della pretesa risulterebbe erroneo, poiché le indennità sarebbero state conteggiate per tutte le giornate lavorative e non per quelle di effettiva presenza dei lavoratori;
- che, di conseguenza, mancherebbero i presupposti per l'azione di regresso, non risultando provato alcun effettivo pagamento da parte di T[REDACTED].

Sulla base di tali deduzioni l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.

Si è costituita in giudizio T[REDACTED], eccependo preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto l'art. 26 delle Condizioni Generali prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Milano "per qualsiasi controversia... ivi comprese le azioni di recupero del credito... e gli eventuali giudizi di opposizione".

Nel merito ha opposto:

- che taluni lavoratori somministrati, per il tramite delle OOSS, hanno rivendicato il mancato pagamento delle indennità contrattuali previste dal CCNL Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate (Federambiente/Utilitalia);
- che l'applicazione di tali indennità non era stata considerata e comunicata dall'utilizzatrice nella determinazione delle tariffe contrattuali;
- che conseguentemente T[REDACTED] ha provveduto a calcolare l'incidenza di tali indennità nella complessiva somma – riferita a tutti i lavoratori somministrati - di € 101.727,62 poi esposta nella fattura azionata in via monitoria;
- che ha quindi proceduto alla sottoscrizione di 27 verbali di conciliazione con i lavoratori somministrati interessati, impegnandosi al pagamento delle relative indennità; che, in forza dell'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto, E[REDACTED] è obbligata a rimborsare tutti gli oneri retributivi e contributivi corrisposti ai lavoratori da Temporary;
- che, inoltre, le tariffe contrattuali, pur fisse, lasciano espressamente salva la possibilità per il somministratore di richiedere successivi conguagli.

Relativamente al *quantum*, ha affermato che la somma esposta in fattura corrisponde alle indennità effettivamente maturate dai singoli lavoratori.

Con ordinanza del 26.06.2023 è stata dichiarata inammissibile l'istanza ex 186 ter c.p.c. avanzata dall'opposta e formulata una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento spontaneo di € 30.000,00 da

parte dell'opponente oltre alle spese legali della fase monitoria con abbandono dell'opposizione e compensazione delle spese della fase di merito.

All'udienza del 02.10.2023 T[REDACTED] ha dichiarato di aderire alla proposta, ma le parti non hanno raggiunto un accordo.

Quindi il Tribunale, negata la provvisoria esecuzione del decreto e la CTU richiesta (perché ritenuta esplorativa) con **sentenza n. 8991/2025** resa in data 24/11/2025 ha così deciso: *“revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 13503/2023 RG n. 25420/2023 del Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Cozzi, pubblicato il 19.08.2023; - condanna T[REDACTED] S.p.A. a pagare a E[REDACTED] s.r.l., la somma di euro 406,00 per esborsi ed euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”*.

In particolare, il Tribunale, nella premessa della propria competenza e che oggetto della controversia fosse l'adempimento dei contratti di somministrazione - e in specie l'obbligo dell'utilizzatore, ai sensi dall'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto, di rimborsare al somministratore le indennità retributive previste dal CCNL - ha ritenuto insufficienti, ai fini probatori, i generici verbali di conciliazione allegati da T[REDACTED], aventi natura novativa ed integranti titoli autonomi, non idonei a costituire prova delle pregresse obbligazioni (verbali privi di una specifica imputazione delle somme versate e delle singole voci retributive o indennitarie inidonee ad individuare quale parte dell'importo complessivamente concordato fosse destinata al pagamento delle specifiche indennità oggetto della domanda di rimborso, non essendo escluso che possano essere state corrisposte dal somministratore anche per titoli diversi da quelli oggetto) e tardive le contabili di pagamento prodotte da T[REDACTED] solo con la comparsa conclusionale oltre il maturare delle preclusioni istruttorie ex art 171 ter c.p.c.

Avverso tale sentenza **ha proposto appello** T[REDACTED] (in comparsa conclusionale si è dato atto subentro di A[REDACTED] SpA nei rapporti giuridici di T[REDACTED] SpA, incorporata per fusione nella prima con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2026), lamentando che il Tribunale non tenuto in debita considerazione:

- che il 5 ottobre 2022 le parti, comprese T[REDACTED] ed E[REDACTED] (nella persona del dott. [REDACTED]), hanno partecipato all'incontro da remoto tenuto dal Prefetto volto alla risoluzione delle problematiche insorte e ad evitare lo stato di agitazione e lo sciopero;

- che le indennità successivamente rivendicate dai lavoratori a settembre 2022 a mezzo del sindacato UGL non erano state valorizzate economicamente nella tariffa applicata da T[REDACTED] durante l'esecuzione dei rapporti: se tali voci fossero state correttamente comunicate e considerate sin dall'origine i lavoratori le avrebbero percepite regolarmente;

-che le pretese dei lavoratori avevano ad oggetto il pagamento delle citate indennità di lavaggio indumenti, buoni pasto, indennità integrativa mensile, aumento periodico di anzianità, indennità guida mezzi, indennità rinnovo patente, non corrisposte durante l'attività lavorativa (come da contratto, è stato pagato solo la retribuzione oraria per le ore lavorate ordinarie / straordinarie, ferie, festività, rol, mensilità aggiuntive 13MA, TFR); i «contratti di somministrazione infatti prevedevano una iniziale tariffa fissa mensile e la fatturazione a parte di eventuali oneri che T■■■■■ dovesse sostenere in forma retroattiva a causa della mancata o inesatta comunicazione»

-che in corso di causa, T■■■■■, in assoluta buona fede, trasparenza e correttezza, alla luce delle conciliazioni sottoscritte e dei pagamenti effettuati ai lavoratori, prodotti a seguito delle eccezioni di E■■■■■, ha ridotto la propria pretesa ad € 62.360,88 (somma che si ricava dagli importi pagati all'esito delle conciliazioni, trattandosi di costo del lavoro, e quindi deve essere integralmente rimborsata da E■■■■■)..

- che in specie di tutti i verbali prodotti tre di questi sono specifici, riguardano i lavoratori ■■■■■, ■■■■■ e ■■■■■ e riportano specificatamente le indennità a cui si riferisce l'accordo, tutte indennità previste dal CCNL, richieste dai lavoratori a settembre 2022 a seguito della procedura di raffreddamento, non previste contrattualmente e pagate da T■■■■■ s.p.a. (ora A■■■■■ S.p.a.) e che devono essere rimborsate da E■■■■■ almeno per € 11.070,00 così come contrattualmente previste; gli altri verbali di conciliazione in sede sindacale, seppur formulati e strutturati in modo differente, riguardano evidentemente le stesse indennità e per tale motivo devono essere poste a carico di E■■■■■ che dovrà rimborsarle all'appellante per € 51.290,88 e così complessivi € 62.360,88 (51.290,88 + 11.070,00).

Chiede quindi, in riforma, condannarsi E■■■■■ al pagamento di € 62.360,88, oltre interessi dalla domanda e spese e in subordine a rimborsare a T■■■■■ il costo del lavoro, ex art. 35 D. Lgs.vo 81/2015 e condizioni contrattuali nella misura che sarà accertata in corso di causa, insistendo nella prova per testi e CTU.

Si è costituita E■■■■■ chiedendo il rigetto del gravame

Eccepisce che gli asseriti titoli giuridici a titolo di *«aumento periodico di anzianità, indennità guida mezzi, indennità rinnovo patente»* rivestono carattere di novità in appello, ragion per cui sono inammissibili ai sensi dell'art. 345 cit.

Puntualizza altresì che la domanda avente come titolo giuridico *l'aumento periodico di anzianità, indennità guida mezzi, indennità rinnovo patente* è totalmente inammissibile in quanto si tratta di mutatio libelli tardivamente avanzata, oltre che genericamente proposta; i cosiddetti scatti di anzianità quantificati arbitrariamente dall'appellante in € 22.010,88 non sono basati su alcun parametro del CCNL il quale fra l'altro non è stato

prodotto dall'appellante, mentre per la parte residua non si conosce quale sarebbe la quota riconducibile alle singole voci richieste; inammissibile e tardiva è la prova per testi e la documentazione allegata dopo le preclusioni istruttorie.

Ribadisce che le “*indennità lavaggio indumenti, indennità integrativa e buoni pasto*” non corrispondono al titolo di pagamento indicato nei verbali di conciliazione prodotti dalla stessa T[REDACTED] Spa (“transazione generale e novativa”); che le transazioni sono relative ad un periodo diverso e ben più ampio rispetto a quello oggetto della odierna pretesa confluita nella fattura azionata, posto che le conciliazioni fanno riferimento ad un ampio arco temporale che va dall’anno 2006 a febbraio 2024, mentre i lavoratori sono stati somministrati all’odierna appellata fra la metà del 2019 e l’inizio del 2020 (cfr. doc. 3.1 dell’atto introduttivo); che l’appellante ha prodotto ventisette verbali di conciliazione sottoscritti con i lavoratori, di cui solamente ventiquattro riguardano i lavoratori indicati nella fattura azionata in monitorio che sono, invece, trentatré; che la natura novativa delle conciliazioni impedisce comunque di individuare le voci retributive originariamente rivendicate dai lavoratori.

Sul *quantum* comunque rileva che non si comprende quali siano i parametri oggettivi che avrebbero condotto l’appellante alla quantificazione della pretesa creditoria in un primo momento ad € 101.727,62 ed in un secondo momento ad € 62.360,88, somma, quest’ultima, comprensiva di un nuovo titolo creditizio di € 22.010,88 per asseriti scatti di anzianità richiesti tardivamente per la prima volta con la memoria integrativa n. 2 e tempestivamente contestato

Allega altresì che risulta priva di fondamento la richiesta subordinata di pagamento della somma di € 11.070,00, di cui € 2.070,00 asseritamente dovuti a titolo di tassazione al 23%, con riferimento alle conciliazioni giudiziali relative ai sigg.ri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], atteso che le somme in questione risultano riferibili a un periodo antecedente ed estraneo alla gestione della E[REDACTED] S.r.l. e, peraltro, fanno espresso riferimento a un diverso soggetto utilizzatore, ovvero D[REDACTED] S.r.l.

Ha altresì proposto *appello incidentale “condizionato”*, in punto competenza per territorio, in quanto. a) la fattura azionata non riguarda elementi previsti nel contratto, ma questioni asseritamente “non previste contrattualmente”; b) la clausola di competenza esclusiva non può estendersi implicitamente alle eventuali proroghe non stipulate per iscritto, con relativa carenza di accettazione espressa della clausola per la competenza convenzionale, in violazione degli artt. 33 e 38 d.lgs. n. 81/2015.

Aggiunge che T[REDACTED] Spa ha la propria sede legale a Roma, pertanto, a tutto concedere e in via subordinata, il ricorso ex art. 633 c.p.c. avrebbe dovuto comunque incardinarlo presso il Tribunale di Roma quale foro del creditore e non Milano in cui, invece, l’appellante ha la direzione amministrativa e non la sede legale; inoltre che non è applicabile il foro del creditore, in quanto costituisce obbligazione pecuniaria,

da adempiere al domicilio del creditore, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa. Qualora invece tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, non trattandosi, come nel caso di specie, di credito certo, liquido ed esigibile

Quindi la causa, rigettata l'istanza di inibitoria, all'esito dell'udienza del 22.9.2026, è stata trattenuta in decisione ex art.352 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

L'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto impone, in effetti, all'utilizzatore di rimborsare al somministratore (datore di lavoro formale) le indennità retributive previste dal CCNL da lui corrisposte ai lavoratori somministrati, per cui qualora, per effetto dell'applicazione del contratto collettivo dell'utilizzatore, emergano differenze retributive o ulteriori voci economiche dovute ai lavoratori, il relativo costo deve ricadere sull'impresa utilizzatrice, che è la reale beneficiaria della prestazione.

Orbene, anche a ritenere che tale previsione ricomprenda qualunque indennità spettante ai lavoratori (pur se non prevista contrattualmente) ed a ritenere altresì che quelle oggetto di conciliazione siano (anche) del tutto verosimilmente quelle rivendicate dai lavoratori a settembre 2022 a mezzo del sindacato UGL (indennità di lavaggio indumenti, buoni pasto, indennità integrativa mensile, aumento periodico di anzianità, indennità guida mezzi, indennità rinnovo patente) non corrisposte durante l'attività lavorativa (come da contratto, è stata pagato solo la retribuzione oraria per le ore lavorate ordinarie / straordinarie, ferie, festività, mensilità aggiuntive 13MA, TFR), corretta è la statuizione del giudice di prime cure che ha ritenuto insufficienti ai fini probatori i verbali di conciliazione prodotti.

Ciò non tanto e non solo perché tali verbali sono caratterizzati da formulazioni estremamente generiche, riferendosi, nelle premesse, a indennità contrattuali, adeguamento contrattuale e retribuzioni arretrate senza specifica indicazione al dedotto titolo, ma soprattutto perché gli stessi riguardano un periodo molto più ampio di quello oggetto dei contratti di somministrazione, riferendosi ad un arco temporale che va dal 2006 al 2024, mentre i lavoratori sono stati somministrati all'odierna appellata E [REDACTED] tra la metà del 2019 (1/05/2019) e il 2020

Né è possibile "scorporare" i periodi qui di interesse ovvero operare una (approssimativa) proporzionale attribuzione a tale periodo delle somme complessive oggetto di transazione, pur ad affermare che necessariamente tutte le voci cui le parti intendevano far riferimento rientrassero nell'obbligo di rimborso.

E lo stesso vale per i lavoratori A [REDACTED], L [REDACTED] e [REDACTED], di cui alla subordinata domanda, i quali risulta che hanno transatto per la somma omnicomprensiva di € 3.000,00 in riferimento all'attività svolta a

più riprese prima presso T[REDACTED] e poi dall'1.2.2022 presso D[REDACTED], sicché non può neanche in tal caso scorporarsi quanto effettivamente versato con riferimento all'utilizzatore T[REDACTED].

Del resto, la stessa appellante al riguardo non offre sul punto spunti utili a tener conto di tale circostanza e la stessa richiesta di CTU non risolverebbe la situazione, poiché la transazione omnicomprensiva stipulata non consente comunque di imputare temporalmente le eventuali singole voci non corrisposte.

Rimane assorbito l'appello incidentale condizionato.

^^^

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi, in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni

P.T.M

La Corte, definitivamente decidendo rigetta l'appello proposto da A[REDACTED] s.p.a. (Già T[REDACTED] s.p.a) avverso la sentenza n. 8991/2025 resa in data 24/11/2025 dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.

Condanna l'appellante e al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 in complessivi € 6.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni

Così deciso in Milano il 29.9.2026

Il Presidente rel
dott. Francesco Distefano